



Facendo seguito alla nota inviata ieri vi segnaliamo l'articolo 29 del Decreto Legge 185 di manovra economico e in materia di diritto alla detrazione del 55% per lavori sul risparmio energetico, che contiene gravissime norme che di fatto rendono molto più difficile e complesso per il contribuente il ricorso a questo strumento agevolativi e incentivante per i lavori connessi al risparmio energetico.

Infatti la norma prevede che le detrazioni del 55% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, siano sottoposte alla condizione obbligatoria di una istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate e di un successivo assenso esplicito da parte dell'Agenzia che se manca di fatto equivale, col principio del silenzio rifiuto, a mancata concessione della detrazione.

In particolare la nuova procedura prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a:

82,7 milioni di euro per l'anno 2009,
a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010,
e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011.

L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati.

La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. **L'assenso si intende non fornito** decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate (**principio del silenzi o rifiuto**).

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185 e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza.

Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (**e cioè per il 2008**) l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

La norma è di gravissimo impatto in quanto:

- 1) rende più complesso l'iter del procedimento;
- 2) rende incerta la prospettiva della detrazione;
- 3) stabilisce il gravissimo principio del silenzio-rifiuto del tutto penalizzante per il contribuente;
- 4) contiene addirittura elementi di retroattività riguardando anche i lavori già iniziati nel 2008.

Avanzeremo al Parlamento richieste di soppressione di questo articolo in sede di lavori di conversione.

p.l'Ufficio Legislativo SUNIA/APU

